

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2722 del 05/06/2019
Oggetto	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DEL METANODOTTO SNAM RETE GAS SPA ESISTENTE SITO IN VIA BELVEDERE NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) ; Proponente RIECO Srl ; AUTORIZZAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2770 del 04/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque GIUGNO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DEL METANODOTTO SNAM RETE GAS SPA ESISTENTE SITO IN VIA BELVEDERE NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) – Proponente RIECO Srl – AUTORIZZAZIONE

Premesso che:

in data 12/06/2018, la Società Rieco Srl, con sede legale in Comune di Mirandola, Via Statale Nord n.162, ha presentato domanda di attivazione della Procedura Autorizzatoria Unica Regionale (PAUR) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della Parte Seconda del Dlgs.152/2006 e della LR.4/2018 per l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi esistente in via Belvedere 5 in Comune di Mirandola (MO);

la domanda è stata assunta agli atti:

- da ARPAE con prot. n. 11772 del 12/06/2018;
- dalla Regione Emilia Romagna con PG/2018/428523 del 12/06/2018;

il progetto è sottoposto a VIA in quanto appartiene alla categoria A.2.6) dell'allegato A.2 alla LR.4/2018 *“Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 metri cubi”*;

l'istanza e la relativa documentazione sono state pubblicate sul Portale web Ambiente della Regione Emilia Romagna (<https://serviziambiente.regione.emiliaromagna.it/viavas>) dal giorno 13/06/2018 e da tale data ha iniziato a decorrere il periodo di 30 giorni (termine perentorio) entro cui l'autorità competente e le amministrazioni e gli enti “potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto”, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione (Dlgs.152/2006, Art.27-bis, commi 2 e 3);

con nota ARPAE prot.n.12461 del 21/06/2018, è stato richiesto alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione per i profili di rispettiva competenza e di comunicare la necessità del perfezionamento della stessa;

entro i termini previsti, sono pervenuti i contributi del Comune di Mirandola (prot. ARPAE n.13390 del 03/07/2018) e di SNAM (prot. ARPAE n.13504 del 04/07/2018);

con nota del 12/07/2018 (prot. n.14034) è stato richiesto alla ditta di presentare la documentazione mancante ai fini dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.27-bis del Dlgs.152/2006;

il perfezionamento dell'istanza è stato effettuato dalla società proponente in data 13/08/2018 (prot. ARPAE n.16159);

verificata la completezza della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento, con nota prot. n.16716 del 27/08/2018 è stato trasmesso all'autorità competente, Regione Emilia Romagna, l'avviso al pubblico redatto in conformità con quanto previsto dal vigente Dlgs.152/2006;

con nota prot. n.559202 del 03/09/2018, la Regione ha comunicato che l'Avviso al Pubblico ed il Progetto definitivo relativi al progetto in oggetto, sono stati pubblicati sul sito web della Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 05/09/2018, rispettivamente nelle sezioni denominate:

1. Pubblicazione avvio periodo osservazioni (in questa sezione è pubblicato l'Avviso al Pubblico);

2. Progetto sottoposto a osservazioni (in questa sezione si trovano gli elaborati inviati successivamente alla verifica di completezza e sui quali il pubblico può presentare le osservazioni e le Amministrazioni della Conferenza devono istruire gli atti di competenza);

l'istanza e gli elaborati ad essa allegati sono stati pubblicati sul sito web della Regione Emilia Romagna per 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati;

l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna Telematico (BURERT) n. 283 del 05/09/2018;

il Comune di Mirandola ha comunicato che l'avviso al pubblico è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line dal 05/09/2018 al 05/11/2018;

tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241;

nel termine fissato di sessanta giorni dalla data della pubblicazione e durante il proseguimento del procedimento non sono state presentate osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l'autorizzazione integrata ambientale, ne' altre materie relative al progetto;

ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti normative:

- D.Lgs n.164 del 23/05/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale";
- DPR n.327 del 08/06/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, Capo II "Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche";
- L.R. n. 37 del 19/12/2002 "Disposizioni in materia di espropri";
- D.Lgs n. 330 del 27/12/2004 in materia di espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
- L.R. n. 26 del 23/12/2004 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

ai sensi dell'art. 17 della Deliberazione Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 13 del 28/7/2015, dal 1/1/2016 l'autorità competente in merito all'istanza presentata è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), sede in Modena, Via Giardini n° 472/L;

considerato che:

l'intervento di modifica al tracciato del metanodotto esistente è proposto al fine di permettere la realizzazione dell'ampliamento della discarica di Via Belvedere da parte della società proponente;

l'autorizzazione di tale intervento deve essere espressa, ai sensi del DPR.327/2001, nell'ambito del citato procedimento amministrativo e contestualmente all'eventuale rilascio del PAUR regionale;

l'avvio del procedimento è coinciso con la pubblicazione dell'avviso al Pubblico sul sito web della Regione Emilia Romagna, avvenuta il 05/09/2018;

la Conferenza di Servizi si è insediata il giorno 05/10/2018 per l'illustrazione del progetto da parte del proponente e per decidere l'organizzazione dei propri lavori;

su indicazione dei componenti della Conferenza di Servizi, ARPAE ha inviato alla società proponente la richiesta di integrazioni con prot.n. 25116 del 03/12/2018;

a seguito della presentazione delle integrazioni da parte del proponente, avvenuta il 24/01/2019, la Conferenza si è riunita nuovamente in data 13/03/2019, 16/04/2019, 10/05/2019, 24/05/2019 e 03/06/2019;

alle riunioni della Conferenza ha partecipato anche il rappresentante della Società proponente, ing. Paolo Pozzetti;

come evidenziato dal proponente negli elaborati di progetto, il tracciato relativo alla variante al metanodotto SNAM Rete Gas Spa esistente sito in Via Belvedere a Mirandola (MO) interessa esclusivamente aree di proprietà di Rieco e non interessa aree di proprietà terze;

ai sensi dell'art. 52-quater del Dpr. 327/2001 le valutazioni inerenti il progetto sono state svolte nell'ambito della Conferenza di Servizi al fine di permettere ad ogni Ente convocato di esprimersi su tutte le materie di propria competenza;

la Conferenza di Servizi indetta da ARPAE – SAC di Modena in qualità di autorità competente per l'istruttoria, ai sensi della LR 13/2015, era pertanto preordinata all'acquisizione dei pareri/nulla osta/autorizzazioni necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera elencati nelle premesse del Verbale della Conferenza di Servizi stessa;

ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto, sono stati presi in considerazione gli elaborati progettuali elencati nelle premesse del Verbale della Conferenza di Servizi;

considerato inoltre che:

ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto, devono essere acquisiti i nullaosta/ pareri da parte dei seguenti enti/amministrazioni:

- Comune di Mirandola;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- Consorzio della Bonifica Burana;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna – Settore III – Reti e Servizi di comunicazione;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione II – U.N.M.I.G. Bologna;
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna – SM-Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari
- Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servitù Militari
- Marina Militare – Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture – Demanio
- e-distribuzione Spa

- SNAM Rete Gas Spa

l'acquisizione del nulla osta minerario del Ministero dello Sviluppo Economico (U.N.M.I.G.) relativo alla realizzazione del metanodotto si rende necessaria in quanto dalla verifiche effettuate, il tecnico incaricato dal proponente ha rilevato la presenza di aree interessate da titolo minerario, anche se in fase di sopralluogo le medesime aree risultano prive di impianti minerari;

ai fini dell'istruttoria tecnica del progetto, sono stati acquisiti i pareri e i nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione, da parte degli Enti di seguito elencati:

- a) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in materia di tutela dei beni archeologici, espresso con prot. n. 26475 del 30/11/2018 e confermato in sede di Conferenza di Servizi;
- b) Marina Militare – Comando Marittimo Nord, nulla osta espresso con prot. n. 1445 del 15/01/2019 e confermato in sede di Conferenza di Servizi;
- c) Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea, nulla osta espresso con prot. n.1036 del 21/01/2019 e confermato in sede di Conferenza di Servizi;
- d) Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna – Settore III – Reti e Servizi di comunicazione, nulla osta espresso con prot. n.56517 del 05/04/2019 e confermato in sede di Conferenza di Servizi;
- e) Comune di Mirandola, espresso con prot. n.12280 del 18/04/2019 e confermato in sede di Conferenza di Servizi;
- f) Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in merito al Nulla Osta Minerario, espresso con prot. n.21693 del 24/04/2019;
- g) SNAM, parere favorevole espresso con prot. n.0719 del 08/05/2019 e confermato in sede di Conferenza di Servizi;
- h) Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”, nulla osta espresso con prot. n.7092 del 16/05/2019 e confermato in sede di Conferenza di Servizi;
- i) Consorzio della Bonifica Burana, parere favorevole espresso con prot. n.7251 del 06/05/2019 e prot. 7890/19 e confermato in sede di Conferenza di Servizi;
- j) ARPAE, parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi;
- k) Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione II – U.N.M.I.G. Bologna, parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi;

l'assenso alla modifica al tracciato del metanodotto esistente di SNAM Rete Gas spa, in qualità di proprietario della condotta oggetto di variante adibita al trasporto del gas naturale, è stato espressamente acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi;

ai sensi dell'art.14-ter, comma 7 della L.241/1990, nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi è stato acquisito l'assenso senza condizioni di e-distribuzione Spa, il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni;

come emerso in Conferenza di Servizi, la conformità urbanistica per lo spostamento del metanodotto viene definita con la variante urbanistica nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi e con il rilascio del provvedimento autorizzatorio regionale (PAUR);

ulteriori dettagli sullo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi sono riportati nel verbale conclusivo firmato il giorno 03/06/2019;

valutato che:

la Conferenza di Servizi convocata in merito alla procedura unica PAUR/VIA, ha espresso le valutazioni che si riportano di seguito:

l'area di cantiere si inserisce in un contesto prevalentemente agricolo confinante con l'area della discarica. Pur non essendo descritto in modo puntuale la modalità di realizzazione del nuovo tratto e la rimozione del tratto esistente di metanodotto, per similitudine con altri progetti, si assume che la fase di scavo e di transito dei mezzi, sia da ritenersi la più impattante sulle matrici ambientali e sui ricettori più prossimi;

a tal fine si ritiene che per la realizzazione dell'opera siano attuate le prescrizioni di seguito riportate;

per quanto attiene l'impatto atmosferico, in particolare l'emissione di polveri, l'incremento più consistente è riconducibile al transito dei mezzi pesanti nell'area, seppur non così significativo, ad eventuali temporanei cumuli di materiale scavato oltre che alle normali attività di scotico e di scavo;

tutte le operazioni sono, tuttavia, limitate nel tempo e non richiedono, pertanto, particolari mitigazioni;

dovranno comunque, messe in atto azioni di bagnatura delle piste di cantiere, durante i periodi più siccitosi, con la limitazione della velocità di transito dei mezzi (max 20 km/h) e con l'eventuale adozione di sistemi di protezione dei cumuli di terra quali reti antipolvere, new-jersey, pannelli;

qualora si rendessero necessari, dovranno essere adottati sistemi di lavaggio delle ruote per i mezzi in uscita verso la viabilità ordinaria;

prima dell'inizio dei lavori di realizzazione, deve essere presentato un piano di emergenza da attuarsi in caso di sversamenti accidentali sul suolo o nelle acque;

si ritiene inoltre necessario che:

- eventuali stoccaggi di sostanze pericolose, vengano realizzati su aree adeguatamente impermeabilizzate e atte a contenere eventuali perdite;
- all'interno del cantiere sia sempre presente materiale assorbente da utilizzarsi in caso di situazioni di emergenza legate ad accidentali sversamenti sul suolo di sostanze liquide inquinanti;
- venga prontamente data comunicazione alle Autorità competenti degli sversamenti avvenuti;
- i materiali sversati vengano rimossi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

il progetto di realizzazione/rimozione del metanodotto, interferisce con i corsi d'acqua posti a nord ed a sud della discarica;

per quanto riguarda l'impatto rumoroso dell'opera, vista la limitatezza temporale dell'intervento e considerando gli effetti circoscritti, temporanei, reversibili, da ritenersi perciò assolutamente modesti, l'impatto acustico è assimilato a quello di un cantiere edile o stradale;

al fine del contenimento della rumorosità, si raccomanda l'attuazione delle seguenti azioni:

- evitare la sovrapposizione di particolari lavorazioni simultanee;
- utilizzare macchine operatrici e attrezzature conformi alle vigenti leggi normative e provvedere al loro buono stato di manutenzione, adottando inoltre opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni sonore;

sarà, infine, necessario predisporre opportune mitigazioni acustiche, tra cui barriere mobili, nel caso dovessero emergere disturbi causati dal rumore generato dalle attività del cantiere, nonché dal traffico indotto dal cantiere stesso;

qualora venissero intercettati livelli di terreno visibilmente non conformi alla normativa, questi dovranno essere opportunamente smaltiti come rifiuti secondo la normativa vigente;

qualora si dovessero produrre rifiuti anche in altre fasi della costruzione dell'opera, anche questi dovranno essere smaltiti secondo prescrizioni legislative in vigore in materia di rifiuti;

a condotta completamente posata e collegata si procederà all'esecuzione dei collaudi idraulici che sono eseguiti riempiendo la tubazione di acqua pressurizzata. Alla fine del collaudo, tale acqua dovrà essere smaltita come rifiuto, ai sensi della parte quarta del Dlgs.152/2006;

nell'ambito dei lavori della Conferenza è acquisito il **contributo da parte di SNAM Rete Gas** (prot. n.0719 del 09/05/2019), che si riporta nel seguito:

il metanodotto emarginato, in pressione ed esercizio, è disciplinato dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali;

nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati;

nello specifico segnaliamo che il terreno in cui è stata posata la nostra condotta, è gravato da regolare servitù di metanodotto, con atto notarile registrato e trascritto, il quale prevede, nel rispetto delle citate norme, tra l'altro, l'obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere, comprese fognature e canalizzazioni chiuse alla distanza minima di 5 m dall'asse del metanodotto ed a lasciare tale fascia a terreno agrario;

riprendendo la precorsa corrispondenza, con particolare attenzione alla ns. DICEOR-BER prot.0705 del 19/04/2019, Vi significhiamo che in data 30/04/2019 sono stati trasmessi, dal soggetto Proponente - "Ditta Rieco s.r.l." -, ai ns. tecnici del centro competente di Reggio Emilia, dei nuovi elaborati grafici (TAV. 19.3_rev I e TAV. 19.2_rev 1), trasmessi anche al Vs. spettabile Ente con PEC del 30/04/2019;

dall'esame della documentazione così fornitaci, Vi confermiamo che per il superamento delle interferenze, tra l'opera di cui all'oggetto e la ns. preesistente condotta, occorre procedere alla realizzazione di una variante in protezione al ns. metanodotto, da realizzarsi a ns. cura, con oneri a totale carico del soggetto Proponente; (...)

resta inteso che:

- i lavori di ampliamento della discarica, non potranno iniziare prima della ultimazione delle nostre opere di adeguamento della condotta, con l'inserimento in rete della variante e del recupero del tratto della condotta esistente posta fuori esercizio;
- la costruzione e l'inserimento della variante, da realizzarsi su terreni di proprietà del soggetto Proponente, è subordinata, all'acquisizione dei necessari preliminari di servitù, sui terreni interessati dalla posa della nuova linea, che sarà cura del soggetto Proponente mettere a disposizione; la scrivente realizzerà i lavori di propria competenza solamente dopo la stipula degli atti notarili per la costituzione di servitù sui terreni oggetto della variante;
- lungo il tratto del metanodotto posto in variante, per tutta la percorrenza all'interno della proprietà del soggetto Proponente, dovrà essere prevista la realizzazione di una fascia a verde di almeno 5,0 metri per parte rispetto all'asse del metanodotto; tale fascia dovrà essere sempre mantenuta libera da deposito di materiali, costruzioni di qualsivoglia tipologia, anche se amovibili,

canalizzazioni chiuse, attraversamenti stradali, pavimentazioni di qualsivoglia tipologia, parcheggi, pali di illuminazione, insegne pubblicitarie, ecc.; a tale proposito si segnala una incongruenza nelle tavole presentateci, sopra citate, dove la "viabilità di servizio" viene, nelle sezioni, rappresentata esterna alla fascia asservita mentre, nelle planimetrie, rimane all'interno dell'area asservita;

- deve essere preparata, a cura e spese del soggetto Proponente, una fascia pianeggiante di 14 metri, misurata a partire dal confine della proprietà del soggetto Proponente verso l'interno della discarica, che dovrà essere messa a disposizione della scrivente, per tutta la durata dei lavori, ed utilizzata per la realizzazione della variante al metanodotto; anche tale fascia dovrà essere dettagliata nelle planimetrie progettuali messe a disposizione dal soggetto Proponente;
- la fascia di occupazione temporanea di cui sopra, comprendente anche l'area che sarà poi interessata dalla servitù a favore della scrivente, dovrà essere messa a ns. disposizione prima dell'inizio dei ns. lavori; resta pertanto inteso che le opere di sostegno necessarie, descritte negli elaborati progettuali, dovranno essere realizzate nella loro posizione definitiva a cura e spese del soggetto Proponente, prima dell'inizio delle ns. operazioni per la realizzazione della variante;
- il soggetto Proponente dovrà garantire la stabilità dei terreni nella fascia asservita e di quelli limitrofi alla stessa, per come sopra descritta, anche in occasione di scavi in trincea sul metanodotto in esercizio che si dovessero rendere necessari per manutenzione e/o emergenza; a tale proposito è necessario che gli elementi progettuali, sopra citati, vengano integrati con una relazione tecnico/progettuale riportante la tipologia ed i calcoli dimensionali delle opere di sostegno indicate, solo in sezione, nelle tavole presentateci;
- sarà cura del soggetto Proponente realizzare e mantenere agibili a personale e mezzi, le strade e/o gli accessi all'impianto Snam Rete Gas S.p.A., ricollocato/adequato a seguito dei lavori in oggetto, affinché lo stesso sia sempre ed in qualunque momento, ai fini della sicurezza e/o della manutenzione, facilmente raggiungibile;
- eventuali fossi di guardia, in corrispondenza di attraversamenti delle ns. condotte, non dovranno avere una profondità superiore a 0,50 m. dal piano di campagna finito;
- nel corso dei lavori in capo al soggetto Proponente Richiedente l'opera, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia di servitù della condotta in esercizio, come sopra indicata; a tale proposito dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori tra il Richiedente ed il Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia, competente e responsabile per territorio";
- eventuali recinzioni, interferenti la nostra condotta e/o la fascia asservita della stessa, dovranno essere di tipo leggero e traguadabile con pali di sostegno aventi una profondità non superiore a 0,5 m dall'attuale piano campagna;
- ogni futura interferenza con eventuali nuovi servizi, dovrà essere preventivamente concordata con il nostro Centro di Reggio Emilia, che provvederà a fornire le prescrizioni eventualmente necessarie;
- qualsiasi scavo in prossimità della nostra condotta dovrà obbligatoriamente essere eseguito a mano ed in presenza costante del nostro personale;
- dovrà essere garantito in ogni momento il ns. libero intervento sulla fascia asservita del metanodotto per manutenzione, riparazioni ed emergenza;

- prima dell'inizio dei lavori da parte del soggetto Proponente, sarà trasmesso a quest'ultimo, dal nostro centro competente il "Verbale dei rischi specifici" per rendere edotto ai fini della sicurezza, tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra, in vicinanza del ns. Metanodotto;
- viene fin d'ora sollevata la Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti dalla Ditta Richiedente, anche se realizzati alla presenza di ns. personale;

SNAM Rete Gas non darà corso ai lavori di propria competenza prima di essere in possesso dei permessi pubblici necessari e dei titoli costitutivi di servitù idonei ed opponibili a terzi, che sarà cura del soggetto Proponente mettere a disposizione, per la posa del metanodotto in variante; eventuali ritardi nel rilascio di tutti i permessi di cui sopra non potranno essere imputati per nessun motivo ed in nessun caso a Snam Rete Gas;

in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni menzionate o di idonei titoli sui fondi interessati, con conseguente impedimento all'esecuzione della variante, Snam Rete Gas resta comunque manlevata e sollevata da ogni obbligo di realizzazione e nulla potrà esserle imputato, in tal caso verrà addebitato, al soggetto Proponente, l'intero importo delle spese sostenute fino a quel momento, ivi compreso il corrispettivo dell'IVA già versata;

l'inserimento della variante alla condotta comporterà l'interruzione del metanodotto con conseguente inevitabile sospensione dell'erogazione gas alle utenze ad esso collegate e pertanto, riteniamo sin d'ora opportuno precisare che i tempi di inserimento della stessa, saranno comunque subordinati anche alle più favorevoli condizioni di esercizio del gasdotto al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi per le utenze coinvolte;

ribadiamo che all'interno della fascia asservita del nostro gasdotto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del Centro di Reggio nell'Emilia, competenti per territorio, per definire le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento delle condotte e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice;

i tecnici del Centro di Reggio nell'Emilia restano a disposizione per gli ulteriori chiarimenti nonché per ogni occorrenza;

in difetto di quanto sopra riterremo il soggetto Proponente, responsabile di ogni e qualsiasi danno a persone, cose o impianti che ne possa derivare;

il rappresentante di SNAM, a ulteriore chiarimenti di quanto sopra riportato, in sede di Conferenza ha precisato inoltre che:

- i lavori di variante al metanodotto devono essere eseguiti esclusivamente da Snam, in quanto proprietario della rete di trasporto del gas naturale;
- Rieco deve essere autorizzata alla realizzazione del progetto "per l'ampliamento della discarica" e a risolvere l'interferenza con il metanodotto. Secondo le indicazioni e le prescrizioni comunicate da Snam rete gas e sopra riportate;
- la progettazione esecutiva, la realizzazione e l'esercizio delle opere deve essere effettuata a cura di Snam Rete Gas spa, proprietario della rete attualmente in esercizio e di quella di futura realizzazione interferente con il progetto di ampliamento della discarica;

valutato inoltre che:

ai fini dell'istruttoria tecnica del progetto, sono stati acquisiti i pareri e i nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione;

si ritiene che le prescrizioni relative al sistema lavaruote ed al piano di emergenza abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da richiederne l'assunzione come condizioni di VIA; tutte le altre prescrizioni individuate sono invece puntualmente riportate nell'Autorizzazione allo spostamento del metanodotto;

la conferenza di servizi ha esaminato la bozza della presente autorizzazione, prodotta da ARPAE sulla base dell'istanza del proponente e dei lavori istruttori finora svolti e ne ha valutato positivamente i contenuti e le prescrizioni.

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile del procedimento valuta che sussistano le condizioni per poter autorizzare il progetto.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Direttore responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5 e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Direttore responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- a) di autorizzare la Società Rieco Srl, con sede legale in Comune di Mirandola (MO), in Via Statale Nord n.162, nell'ambito del progetto sottoposto a VIA/PAUR, allo spostamento del metanodotto esistente, sito in Via Belvedere, in Comune di Mirandola (MO), in Provincia di Modena, in conformità con le proposte progettuali descritte negli elaborati tecnici e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente atto;
- b) di stabilire che la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere deve essere effettuata a cura di SNAM Rete Gas Spa, proprietaria della rete di trasporto;
- c) che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni individuate nel verbale della Conferenza di Servizi e di quelle riportate di seguito:
 1. La data di inizio dei lavori deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi, ad ARPAE, alla Regione Emilia Romagna ed al competente ufficio del Comune di Mirandola (MO).
 2. Ai sensi della LR 15/2013, i lavori devono essere ultimati entro i termini di validità del Provvedimento regionale (PAUR). Decorsi tali termini, salvo richiesta di proroga, l'autorizzazione perde efficacia per le parti non ancora realizzate.
 3. Su richiesta del proponente, adeguatamente motivata dall'insorgenza di fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, ARPAE può prorogare, per una sola volta, il termine stabilito per la conclusione dei lavori.

4. La comunicazione di conclusione dei lavori deve essere trasmessa alla scrivente amministrazione ed al competente ufficio del Comune di Mirandola (MO) entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori.
5. Deve essere rispettata la normativa vigente in materia di interferenza con linee di energia elettrica, gas, acqua e fognature.

Aree di cantiere

6. Durante le attività di cantiere devono essere messe in atto azioni di bagnatura delle piste di cantiere, durante i periodi più siccitosi, con la limitazione della velocità di transito dei mezzi (max 20 km/h) e con l'eventuale adozione di sistemi di protezione dei cumuli di terra quali reti antipolvere, new-jersey, pannelli.
7. Eventuali stoccaggi di sostanze pericolose, devono essere realizzati su aree adeguatamente impermeabilizzate e atte a contenere eventuali perdite.
8. All'interno del cantiere deve essere presente materiale assorbente da utilizzarsi in caso di situazioni di emergenza legate ad accidentali sversamenti sul suolo di sostanze liquide inquinanti.
9. In caso di sversamenti di sostanze inquinanti deve essere data immediata comunicazione alle Autorità competenti.
10. I materiali sversati devono essere rimossi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
11. Il progetto di realizzazione/rimozione del metanodotto, interferisce con i corsi d'acqua posti a nord ed a sud della discarica.

Rumore

12. Al fine del contenimento della rumorosità:
 - deve essere evitata la sovrapposizione di particolari lavorazioni simultanee;
 - devono essere utilizzate macchine operatrici e attrezzature conformi alle vigenti leggi normative e provvedere al loro buono stato di manutenzione, adottando opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni sonore.
13. Nel caso dovessero emergere disturbi causati dal rumore generato dalle attività del cantiere, nonché dal traffico indotto dal cantiere stesso, devono essere predisposte opportune mitigazioni acustiche (es. barriere mobili).

Acqua di collaudo

14. L'acqua di collaudo idraulico, utilizzata per la messa in pressione della tubazione, deve essere smaltita come rifiuto, ai sensi della parte quarta del Dlgs.152/2006.

Prescrizioni del gestore della rete

15. Lungo il tratto del metanodotto posto in variante, per tutta la percorrenza all'interno della proprietà del soggetto Proponente, deve essere prevista la realizzazione di una fascia a verde di almeno 5 metri per parte rispetto all'asse del metanodotto; tale fascia deve essere sempre mantenuta libera da deposito di materiali, costruzioni di qualsivoglia tipologia, anche se amovibili, canalizzazioni chiuse, attraversamenti stradali, pavimentazioni di qualsivoglia tipologia, parcheggi, pali di illuminazione, insegne pubblicitarie, ecc.
16. Deve essere preparata, a cura e spese di Rieco, una fascia pianeggiante di 14 metri, misurata a partire dal confine della proprietà del soggetto Proponente verso l'interno della

- discarica, che deve essere messa a disposizione di SNAM, per tutta la durata dei lavori, ed utilizzata per la realizzazione della variante al metanodotto.
17. La fascia di occupazione temporanea di cui sopra, comprendente anche l'area che sarà poi interessata dalla servitù a favore della scrivente, deve essere messa a disposizione di SNAM prima dell'inizio dei lavori; resta pertanto inteso che le opere di sostegno necessarie, descritte negli elaborati progettuali, devono essere realizzate nella loro posizione definitiva a cura e spese di Rieco, prima dell'inizio delle operazioni per la realizzazione della variante.
 18. Rieco deve garantire la stabilità dei terreni nella fascia asservita e di quelli limitrofi alla stessa, per come sopra descritta, anche in occasione di scavi in trincea sul metanodotto in esercizio che si dovessero rendere necessari per manutenzione e/o emergenza; a tale proposito deve essere presentata una relazione tecnico/progettuale riportante la tipologia ed i calcoli dimensionali delle opere di sostegno indicate, solo in sezione, nelle tavole presentate.
 19. Le strade e/o gli accessi all'impianto ricollocato/adeguato a seguito dei lavori in oggetto devono essere realizzate e mantenute agibili a personale e mezzi di Snam Rete Gas S.p.A., affinché, ai fini della sicurezza e/o della manutenzione, lo stesso sia sempre ed in qualunque momento facilmente raggiungibile.
 20. Eventuali fossi di guardia, in corrispondenza di attraversamenti delle condotte, non devono avere una profondità superiore a 0,5 m dal piano di campagna finito.
 21. Nel corso dei lavori, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) possono essere effettuati entro la fascia di servitù della condotta in esercizio, come sopra indicata;
 22. Eventuali recinzioni, interferenti la condotta e/o la fascia asservita della stessa, devono essere di tipo leggero e traguardabile con pali di sostegno aventi una profondità non superiore a 0,5 m dall'attuale piano campagna.
 23. Ogni futura interferenza con eventuali nuovi servizi, deve essere preventivamente concordata con SNAM, che provvederà a fornire le prescrizioni eventualmente necessarie.
 24. Qualsiasi scavo in prossimità della condotta deve obbligatoriamente essere eseguito a mano ed in presenza costante del personale SNAM.
 25. Deve essere garantito in ogni momento il libero intervento di SNAM sulla fascia asservita del metanodotto per manutenzione, riparazioni ed emergenza.
 26. Prima dell'inizio dei lavori, Rieco deve acquisire dal centro SNAM competente, il "Verbale dei rischi specifici", per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra, in vicinanza del metanodotto.
 27. I lavori per l'inserimento della variante alla condotta sono subordinati alle più favorevoli condizioni di esercizio del gasdotto al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi per le utenze coinvolte.
 28. All'interno della fascia asservita del gasdotto, nessun lavoro può essere intrapreso senza il preventivo accordo con il Centro SNAM di Reggio nell'Emilia, competente per territorio, per definire le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento delle condotte e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice.

- d) di prendere atto che Rieco, in sede di Conferenza, si è impegnato a volturare la presente autorizzazione a favore di SNAM Rete Gas spa, proprietaria della rete di trasporto, oggetto di variante; a tale proposito, si rileva fin da ora che nulla osta in merito a tale voltura;
- e) sono fatte salve tutte le norme di legge in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi;
- f) di stabilire che l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche, per cui la Ditta autorizzata viene ad assumere la piena responsabilità per i danni che eventualmente potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio delle infrastrutture in questione, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia da parte di chi si ritenesse danneggiato;
- g) di precisare che la Ditta autorizzata resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture, tutte quelle opere nuove e modifiche che, a norma di legge, sono prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
- h) di stabilire che la presente autorizzazione sia pubblicata mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, all'albo pretorio del Comune di Mirandola (MO);
- i) di provvedere a comunicare ai soggetti interessati la conclusione del procedimento.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.